

# REGOLAMENTO COMUNALE PER I LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

## **Art. 1**

Si considera rumore qualsiasi emissione che provochi nell'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determinino un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Il disturbo della quiete pubblica è sanzionato dall'art.659 del Codice Penale. Il superamento dei limiti massimi stabiliti dal presente regolamento configura la violazione di tale articolo.

## **Art. 2**

Le attività temporanee quali i cantieri edili. Le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, devono essere autorizzate dal Sindaco che stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

## **Art. 3**

L'installazione in case di abitazione civile, in attività commerciali o altre attività, di macchinari ed impianti rumorosi ( celle frigorifere, condizionatori, areatori, ventilatori, etc. ) è soggetta a preventiva autorizzazione del Sindaco. In tal senso gli interessati devono presentare apposita istanza corredata da:

- relazione tecnica dell'impianto;
- descrizione delle macchine e potenza singola e complessiva dei motori;
- lay out della disposizione dei macchinari;
- pianta 1:100 dell'edificio comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato;
- dichiarazione giurata di tecnico competente da cui risultino le opere di insonorizzazione messe in atto per limitare rumori e vibrazioni.

Per la violazione alle norme del presente articolo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.

## **Art. 4**

Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, il comune adotta la classificazione in zona del territorio fissando, in relazione alla diversa destinazione d'uso, e con i criteri di cui agli articoli seguenti, i limiti massimi dei livelli sonori consentiti.

## **Art. 5**

### **Classificazione delle zone:**

**Classe 1** – Aree particolarmente protette nelle quali la quiete pubblica rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione (aree ospedaliere, scolastiche, parchi e giardini pubblici)

Confini: Parchi e giardini ricompresi nella zona turistica.

Nel periodo 15/06 – 19/09, nelle ore notturne rientrano nei limiti fissati per la classe 3.

**Classe 2** – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriale ed artigianale)

Confini: Paese Alto

**Classe 3** – Aree di intensa attività umana – aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione (viale De Gasperi, SS. N. 16 Adriatica) e di linee, aree portuali, aree di limitata presenza di attività industriali.

Confini: Battigia, ferrovia, SS. n.16 Adriatica, isola pedonale di Viale S. Moretti, Viale De Gasperi.

Dal 15/06 al 15/09 dalle ore 22.00 alle ore 24.00 il limite massimo viene fissato in 70db;

Dalle ore 00.00 alle ore 01.00 in 55 db.

Nelle altre ore si devono rispettare i limiti di legge.

**Classe 4** – Aree prevalentemente industriali, aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni  
Confini: Zona S. Giovanni

**Art. 6**

Valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio:

Area - Classe	Limiti massimi di db	
	giorno	notturno
I	50	40
II	55	45
III	65	55
IV	70	60

**Art. 7**

Indicazioni operative in tema di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno:

**LOCALI DI INTRATTENIMENTO** (discoteche, piano bar, orchestre, sale giochi, festival, concerti, attività commerciali, sagre, etc.).

Devono essere AUTORIZZATI DA Sindaco, fuori dal periodo e orario, in deroga ai limiti del D.P.C.M. 1/3/91 di cui al precedente articolo.

limiti esterni: dalle 22.00 alle ore 06.00 (periodo notturno) 50db (A) a metri 1 dalla perimetrazione esterna dell'edificio più vicino. Dalle ore 06.00 alle 22.00 (periodo diurno) 50db (A) a metri 1 dalla perimetrazione esterna dell'edificio più vicino.

limiti interni: all'interno delle abitazioni più vicine la differenza tra rumore ambientale (sorgente di rumore accesa) e rumore di fondo (sorgente di rumore spenta) non deve superare:

- 3 db (A) dalle ore 22.00 alle ore 06.00 (notturno);
- 5 db (A) dalle ore 06.00 alle ore 22.00 (diurno);

**PER IMPIANTI RUMOROSI** (celle frigorifere, condizionatori, ventilatori, forni, etc.) valgono gli stessi limiti, occorre l'autorizzazione Sindacale in base al regolamento di Polizia Urbana.

**Art. 8**

Restano valide tutte le altre prescrizioni previste dal regolamento di Polizia Urbana non in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

**Art. 9**

La vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale e agli organi istituzionali stabiliti dalla legge.

**Art. 10**

I trasgressori alle norme previste dal presente regolamento, eccezione fatta per quelle di cui all'art. 3, saranno puniti a norma di legge.